-Ai Dirigenti Scolastici della Puglia

-Alla RSU/TAS Istituzioni Scolastiche

-Al Consiglio d'istituto

Loro sede

e.p.c. Dirigente Ambito territoriale Provinciale

ANIEF PUGLIA -NOTA SINDACALE

AVVIO ANNO SCOLASTICO E ATTIVITÀ DIDATTICHE AD ORARIO RIDOTTO: NO AI RECUPERI IMPROPRI E ALLE SOSTITUZIONI NON PREVISTE.

Con l'avvio delle attività didattiche ad **orario ridotto**, ANIEF Puglia richiama l'attenzione dei Dirigenti scolastici e del personale docente sulla corretta applicazione delle disposizioni contrattuali relative alla **riduzione dell'unità oraria di lezione**.

L'**art. 43, comma 7, del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021** stabilisce che:

"La riduzione dell'unità oraria di lezione comporta il recupero prioritariamente in favore dei medesimi alunni, nell'ambito delle attività didattiche programmate dall'istituzione scolastica."

IL RECUPERO DEVE AVERE UNA PRECISA FINALITÀ DIDATTICA

Le frazioni orarie derivanti dalla riduzione dell'unità di lezione **non possono essere trasformate automaticamente in una generica disponibilità del docente**.

Il recupero deve essere organizzato nell'ambito delle attività didattiche programmate dalla scuola inserite nel PTOF e, prioritariamente, in favore **dei medesimi alunni**.

Pertanto, non è corretto utilizzare indistintamente tali ore per:

- sostituzioni di docenti assenti;
- sorveglianza o vigilanza;
- attività organizzative;
- attività estranee all'insegnamento;
- compresenze imposte con altri docenti prive di una specifica finalità didattica programmata;
- generiche "ore a disposizione";

- costituzione di una **“banca ore”** non prevista dal CCNL.

La semplice presenza contemporanea di due docenti nella stessa classe **non costituisce di per sé recupero didattico**: la compresenza deve essere riconducibile a una precisa attività didattica di programmata e coerente con le finalità del **recupero**.

ATTENZIONE ALLA NATURA DELLA RIDUZIONE

Occorre inoltre distinguere le diverse situazioni.

Riduzione per motivi didattici: trova applicazione l’art. 43, comma 7, del CCNL. Il recupero deve essere prioritariamente destinato ai medesimi alunni nell’ambito delle attività didattiche programmate. La relativa delibera è assunta dal collegio dei docenti.

Riduzione per cause di forza maggiore e motivi estranei alla didattica: l’art. 43, comma 8, del CCNL rinvia alle **CM n. 243/1979 e n. 192/1980**. È quindi necessario verificare concretamente la causa della riduzione e la relativa deliberazione assunta dal consiglio di circolo o d’istituto.

La semplice esigenza organizzativa della scuola **non può essere automaticamente qualificata come causa di forza maggiore**.

IL MONTE ORE DEGLI ALUNNI DEVE ESSERE GARANTITO

La riduzione della durata dell’unità oraria non può determinare una riduzione arbitraria dell’orario annuale previsto per gli studenti.

Il **D.M. n. 234/2000**, in materia di autonomia scolastica e curricoli, prevede che l’adozione di unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria non comporti la riduzione dell’orario obbligatorio annuale, nell’ambito del quale devono essere recuperate le residue frazioni di tempo.

ANIEF Puglia invita i Dirigenti scolastici a:

- rendere note le motivazioni della riduzione dell’unità oraria;
- verificare la corretta competenza degli organi collegiali;
- programmare il recupero secondo quanto previsto dall’art. 43 del CCNL;
- garantire prioritariamente il recupero in favore dei medesimi alunni;
- evitare l’utilizzo improprio delle frazioni orarie per supplenze, sorveglianza o compresenze non riconducibili ad attività didattiche programmate;
- non introdurre unilateralmente sistemi di “banca ore” o accumulo delle frazioni orarie;
- garantire il rispetto del monte ore annuale degli studenti e dei diritti contrattuali del personale docente.

ANIEF Puglia invita RSU, TAS e docenti a segnalare eventuali disposizioni difformi dal CCNL alle strutture territoriali dell'Organizzazione Sindacale.

ANIEF PUGLIA
Segreteria Regionale

Presidente regionale

Pasquale Spinelli